

CITTA' DI CATANZARO

ORDINANZA DEL SINDACO

IL SINDACO

Assume la seguente ordinanza avente per oggetto

Ordinanza contingibile e urgente ai sensi degli artt. 50, co.5, D.lgs. 267/2000 - misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Sospensione attività all'aperto nel parco Gaslini.

L'ordinanza viene iscritta nel registro delle ordinanze del SINDACO.

ORDINANZA

N° 2426 DEL 29/10/2020

Cod. Profilo 136992

CITTÀ DI CATANZARO

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi degli artt. 50, co.5, D.lgs. 267/2000 – misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Sospensione attività all'aperto nel parco Gaslini.

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.190 del 30 luglio 2020, con la quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visti:
- il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6;
- il Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9;
- il Decreto Legge 17 marzo 2020 n18;
- il Decreto Legge 2 marzo 2020 n. 9;
- il Decreto Legge 25 marzo 2020 n.19;
- il Decreto Legge16 maggio 2020 n. 33
- il Decreto Legge19 maggio 2020 n. 34
- il Decreto Legge 16 Luglio 2020 n. 76
- i seguenti Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri: 23 febbraio 2020, 25 febbraio 2020, 1° marzo 2020, 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo, 1° aprile 2020, 10 aprile 2020 e 26 aprile 2020, 17 maggio 2020, 11 giugno 2020, 14 luglio 2020, 7 agosto 2020;

Visto il Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83 che ha modificato l'art. 1 comma 1 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, estendendo la possibilità di adottare misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 a tutto il 15 ottobre 2020, nonché l'art. 3 comma 1 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, fissando l'applicazione delle misure previste a tutto il 15 ottobre 2020;

Richiamate le vigenti Ordinanze del Presidente della Regione Calabria, emanate ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1987, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed in particolare l'Ordinanza n. 59 dell'8 agosto 2020 recante "Disposizioni attuative del DPCM 7 agosto 2020 e **l'Ordinanza n. 60 del 12 agosto 2020 recante : "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni per la prevenzione dei contagi connessi ai rientri nel territorio regionale delle persone fisiche"**

Richiamato altresì il Decreto del Presidente del Consiglio del 24 ottobre 2020 con il quale " *Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:*

a) omissis…;

b) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento di cui all'articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, … omissis…;

c) sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento …. omissis…;

Richiamate le proprie precedenti ordinanze per quanto applicabili;

Vista la comunicazione del 28/10/2020 della ditta Casa Gaslini, concessionaria del parco Gaslini, con la quale si evidenziano problematiche di assembramento generalizzate sia nelle aree aperte sia nei locali di servizio non presidiati, elusione delle norme di contenimento del virus Sars Covid-19, mancato rispetto delle elementari norme di prevenzione dal contagio da parte dei frequentatori del parco, comportamenti reiterati e non governabili se non facendo ricorso ad un presidio costante da parte delle FF.OO. ;

Dato atto che le unità delle FF.OO. preposte ai controlli hanno il più gravoso compito di effettuare la vigilanza dinamica sull'intero territorio comunale, controllare e presidiare i luoghi istituzionali di maggior rilevo;

Vista altresì che l' ASP ha rappresentato"*..la situazione di ingravescenza dei casi positivi al COvid-19…*";

Considerato che SARS-CoV-2/COVID-l 9 rappresenta un rischio biologico per il quale sono state adottate misure che seguono la logica della precauzione oltre che le norme di legge e le prescrizioni delle Autorità sanitarie e che pertanto necessita limitare ogni potenziale veicolo di contagio anche chiudendo la fruizione di parchi e giardini che hanno evidenziato problematiche di assembramento non controllabili con gli ordinari strumenti attualmente a disposizione dell'Ente;

Preso atto, tuttavia, che malgrado le misure di precauzione adottate, la progressione del contagio da COVID-19 impone ulteriori misure di contenimento;

Ritenuto, quindi, di dover adottare senza indugio, a tutela della salute pubblica, in via precauzionale, ogni utile misura volta a scongiurare la diffusione del virus e pertanto sospendere la fruizione delle aree facenti parte del Parco Gaslini all'aperto;

Dato atto che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti nell'ambito del territorio comunale sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

Richiamati

- il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e, in particolare, l'art. 50, comma 5;
- l'art. 40 dello Statuto Comunale in materia di competenze ed attribuzioni del Sindaco;

Dato atto che

- il presente provvedimento è esecutivo con la pubblicazione all'Albo pretorio on line e sul sito internet del Comune di Catanzaro e trova applicazione dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza e fino a nuova disposizione;
- la situazione di contingibilità ed urgenza consente l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della Legge 241/90;

ORDINA

per le motivazioni indicate e descritte in premessa, in via precauzionale e allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, **a decorrere dal 30 ottobre 2020 e fino a nuova disposizione**

- **la sospensione di ogni attività svolta all'aperto nel parco Gaslini di via Caracciolo in Catanzaro Lido ;**
- **il divieto di accesso alle aree adibite a gioco per bambini all'interno del parco Gaslini;**
- **il divieto di acceso alle aree destinate ad attività ludico-sportive parco Gaslini.**

DISPONE

- l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii;
- la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;
  - la notifica alla concessionaria *Casa Gaslini* con onere di esposizione della presente Ordinanza agli ingressi del Parco Gaslini.
- la trasmissione per gli adempimenti di competenza:
  - Alla Prefettura di Catanzaro;
  - Alla Questura di Catanzaro;
  - Al Comando Compagnia Carabinieri di Catanzaro;
  - Al Comando Compagnia Guardia di Finanza;
  - Al Comando di Polizia Locale;

Il Comando Polizia Locale e gli altri Organi di controllo cureranno l'esatto adempimento della presente ordinanza e l'adozione dei provvedimenti di legge in caso di mancata osservanza della stessa.

AVVERTE

che a seguito del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020, entrato in vigore il 26 marzo 2020, ai trasgressori al presente provvedimento, salvo che il fatto non costituisca reato, sarà applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400 ad euro 3000 nonché, ove ne ricorrano i presupposti, le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.

COMUNICA

che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Sez. Catanzaro entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio on line, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.

IL SINDACO
Sergio Abramo